Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 28 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 1149.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sulla « Disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero », con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO PRIMO.

Materiali metallici ferrosi.

Art. 1.

Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantità superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo art. 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Chiunque nel corso del mese viene in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa (ghisa ed acciaio comuni e legati), in quantità complessiva superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo.

Nella denuncia si devono indicare distintamente con il relativo peso:

a) i rottami da forno;

b) i rottami riutilizzabili;

c) i prodotti siderurgici usati reimpiegabili, non più in opera oppure ancora in opera, ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.

Le ghise e gli acciai legati devono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per categorie *a*), *b*) e *c*).

La denuncia deve contenere anche i dati relativi ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).

Art. 3.

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per rottami da forno:

i materiali di ghisa, ferro ed acciaio che nello stato in cui si trovano non possono essere ulteriormente utilizzati senza fusione.

Ai rottami da forno sono equiparati i cascami aventi contenuto ferroso provenienti da lavorazione di minerale;

b) per rottami riutilizzabili:

i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo più servibili per l'uso a cui erano destinati, possono essere riutilizzati mediante adattamenti e modifiche;

i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si trovano;

i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati, senza essere sottoposti nè a fusione nè a laminazione;

c) per prodotti siderurgici usati reimpiegabili:

i materiali di ferro ed acciaio, classificabili in uno dei normali settori siderurgici (profilati, rotaie e rotaiette, lamiere, tubi, ecc.) che, pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegabili nello stato in cui si trovano anche se tuttora in opera, ma non più in funzione;

d) per ghise ed acciai legati:

i materiali di ghisa ed acciaio contenenti i seguenti elementi leganti in misura superiore a quella per ciascuna indicata:

Nichelio	1,00 %
Cromo	1,00 %
Molibdeno	0,15 %
Cobalto	0,50 %
Vanadio	0,50 %
Tungsteno	1,00 %
Manganese	9,00 %
Silicio (negli acciai)	2,00 %
» (nelle ghise)	7,00 %

Art. 4.

Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte:

dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici, dagli stabilimenti industriali, ausiliari o non, e dai commercianti e ditte commerciali direttamente all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente distribuzione rottami in Milano;

da ogni altro detentore alla stazione dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione i materiali si trovano.

Le stazioni dei carabinieri Reali trasmettono le denuncie al predetto Ufficio staccato entro il 20 di ogni mese.

Art. 5.

I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, con gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali a cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può, in casi eccezionali, specificatamente designare anche persone od enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati nell'art. 3, lettera *c*).

I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.

Art. 6.

I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente distribuzione rottami comunicherà mensilmente le esistenze.

I rottami da forno, sia comuni che legati, sono assegnati direttamente dall'Ente distribuzione rottami.

Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere consentiti in via eccezionale e soltanto in seguito ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.

TITOLO SECONDO.

Materiali metallici non ferrosi.

Art. 7.

Chiunque sia o venga in possesso di rottami metallici non ferrosi e loro residuati in ceneri, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiore a 2 chilogrammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia ai sensi degli articoli 1 e 2.

Nella denuncia si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto si considerano metalli non ferrosi i seguenti: rame, stagno, zinco, alluminio, piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati; per rottami metallici non ferrori, poi, si intendono:

a) i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;

b) i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienza che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati;

c) i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano più in opera o che, essendolo, non sono più in funzione.

Art. 9.

I materiali di cui all'art. 7 devono essere conservati separatamente per ciascuna specie o lega e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dal l'Ente distribuzione rottami, il quale provvede alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi mediante l'apposita Sezione metalli non ferrosi.

Alla assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale può anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione, a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata.

Il prezzo base d'acquisto dei rottami metallici non ferrosi è fissato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO TERZO.

Disposizioni comuni.

Art. 10.

I macchinari di ogni genere e tipo, all'atto della loro demolizione, sono sottoposti alla disciplina di cui al presente decreto, ed i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

Art. 11.

Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti dal decreto stesso, è nullo.

Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore a lire 500.

Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non è inferiore a lire 2000.

Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal 2° comma, è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 nè superiore a lire 1000.

Art. 12.

Il R. decreto-legge 26 ottobre 1939-XVIII, n. 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 agosto 1941-XIX, n. 1150.

Nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in servizio permanente effettivo, dei subalterni di complemento risultati idonei nel concorso bandito con decreto Ministeriale 5 giugno 1940-XVIII, indipendentemente dalla frequenza del prescritto corso d'integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I subalterni di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso di integrazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo predetto, come dal bando di cui al decreto Ministeriale 5 giugno 1940-XVIII, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo indipendentemente dalla frequenza del detto corso d'integrazione nei limiti dei posti messi a concorso.

Il numero dei posti stabiliti dal predetto bando di concorso potrà essere aumentato del decimo ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, esteso ai concorsi per ufficiali in servizio permanente effettivo con R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1400.

La nomina avrà luogo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta di grado decorrerà dal giorno immediatamente successivo a quello di nomina ad aspirante degli allievi della Regia Accademia che hanno frequentato con successo il 2° corso regolare dell'anno accademico 1940-41.

Il corso d'integrazione che i suddetti avrebbero dovuto frequentare prima della nomina, sarà effettuato dopo cessato l'attuale stato di guerra, al fine di completare la loro cultura generale e professionale e stabilire l'ordine di anzianità relativa secondo la graduatoria del risultato finale del corso.

I sottotenenti nominati in virtù del primo comma del presente articolo che, per il loro comportamento in guerra, venissero proposti e giudicati idonei per l'avanzamento per merito di guerra, avranno confermata la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo con anzianità corrispondente alla data della proposta, qualora tale anzianità risulti più favorevole di quella che avrebbe potuto ad essi

spettare per effetto del quarto comma del presente articolo, ed i medesimi saranno dispensati dalla frequenza del corso d'integrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 settembre 1941-XIX, n. 1151.

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale di cultura fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 911, a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista, è elevato a L. 3.200.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-XIX-1942-XX.

Art. 2.

A favore dello stesso Istituto nazionale di cultura fascista è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-XIX 1942-XX, la somma di L. 625.000 per provvedere alle esigenze dell'esercizio 28 ottobre 1940-XVIII - 27 ottobre 1941-XIX

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 ottobre 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

(Istituzione del Tribunale della 7ª Armata)

A decorrere dal 15 ottobre 1941-XIX, il Tribunale militare di guerra della 6ª Armata assume le funzioni e la denominazione di Tribunale militare di guerra della 7ª Armata.

La competenza a conoscere dei procedimenti, in corso presso il Tribunale militare di guerra della 6ª Armata alla data indicata nel comma precedente, è devoluta al Tribunale militare di guerra della 7ª Armata. Gli ufficiali e gli altri militari, assegnati al Tribunale militare di guerra della 6ª Armata alla data indicata nel primo comma, continuano a esercitare presso quello della 7ª Armata le funzioni o mansioni già rispettivamente a ciascuno attribuite presso il Tribunale della 6ª Armata.

Art. 2.

(Soppressione della Sezione del XII Corpo d'armata)

La Sezione del Tribunale militare di guerra della 6ª Armata, istituita presso il Comando del XII Corpo d'armata, è soppressa a decorrere dal 15 ottobre 1941-XIX.

È istituito, con decorrenza dal 15 ottobre 1941-XIX, il Tribunale militare di guerra della 6ª Armata.

La competenza a conoscere dei procedimenti, in corso presso la Sezione indicata nel primo comma alla data del 15 ottobre 1941-XIX, è devoluta al Tribunale militare di guerra della 6ª Armata istituito a norma del comma precedente.

Gli ufficiali e gli altri militari, già addetti alla predetta Sezione, passano a esercitare, presso il Tribunale militare di guerra della 6ª Armata, le funzioni o mansioni, già rispettivamente a ciascuno attribuite, presso la Sezione indicata nel primo comma.

Art. 3.

(Sezione del XIII Corpo d'armata)

La Sezione del Tribunale militare di guerra della 6ª Armata presso il XIII Corpo d'armata assume la denominazione di Sezione del Tribunale militare di guerra della 7ª Armata presso il XIII Corpo d'armata.

Art. 4.

(Tribunale militare territoriale di guerra di Bari).

La Sezione del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli con sede in Bari, continua a funzionare, secondo le norme vigenti per la predetta Sezione, come tribunale militare territoriale di guerra, rimanendo invariati i limiti della sua competenza; e assume la denominazione di Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Art. 5.

(*Disposizione finale*)

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 21 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4209)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 ottobre 1941-XIX.

Disposizioni penali per i territori annessi al Regno d'Italia in forza dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 3 ottobre 1941-XIX, concernente disposizioni penali per i territori annessi al Regno d'Italia con Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941-XIX, n. 1129, relativo all'estensione ai territori annessi al Regno d'Italia del R. decreto 4 aprile 1941-XIX concernente la dichiarazione in stato di guerra di parte del territorio metropolitano;

Ordina:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno d'Italia, in forza dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti, ferme le disposizioni del bando 3 ottobre 1941-XIX.

Art. 2.

Chiunque, senza autorizzazione della competente autorità, porta o comunque detiene armi da fuoco, munizioni o esplosivi è punito con la reclusione da tre a ventiquattro anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per la capacità a delinquere del reo, o per le circostanze e modalità in cui è commesso, o per la natura specie o quantità delle armi, si applica la pena di morte.

Se le armi, le munizioni o gli esplosivi sono rinvenuti in locali di abitazione o nelle appartenenze di essi, del fatto risponde anche il capo famiglia, salvo che egli provi di non esserne a conoscenza.

Se le armi sono rinvenute in luoghi diversi da quelli indicati nel comma precedente, si applica la disposizione del comma medesimo a colui che ha la vigilanza o la custodia dei luoghi stessi

Art. 3.

Chiunque diffonde o comunica notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è della reclusione non inferiore a quindici anni, se il fatto è commesso con propaganda o mediante comunicazione diretta a militari.

Art. 4.

Chiunque, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emetta grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a quindici anni.

Art. 5.

Chiunque offende l'onore o il decoro di un militare in sua presenza, ovvero minacci a un militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione sino a tre anni

Art. 6.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto preveduto dal bando 3 ottobre 1941-XIX, o da questo bando, e fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a dieci anni. Tuttavia, la pena non può superare la metà di quella stabilita per il delitto a cui il favoreggiamento si riferisce.

Art. 7.

Chiunque sottrae al consumo normale merce di rilevante entità, allo scopo di cagionare la deficienza di essa o l'aumento del prezzo sul mercato, è punito con la morte.

Se il fatto non ha prodotto grave turbamento sul mercato, si applica la pena dell'ergastolo.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta rilevanti entità di proprie merci, allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato.

Art. 8.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocumento all'economia nazionale e fa venir meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la morte.

Se il fatto non ha prodotto grave nocumento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 9.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque sottrae merce al consumo normale è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta proprie merci allo scopo di sottrarle al consumo normale.

Art. 10

Le disposizioni dell'art. 7 del bando 3 ottobre 1941-XIX si applicano anche se il fatto è commesso ai danni delle autorità italiane di governo o giudiziarie, dei gerarchi del Partito Nazionale Fascista, nonchè degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 11.

E' istituito presso il Governo della Dalmazia un tribunale speciale, composto di un presidente e di quattro giudici, nominati annualmente dal Governatore e scelti, preferibilmente, tra gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.

Presso il tribunale indicato nel comma precedente sono istituiti un ufficio del pubblico ministero, un ufficio d'istruzione e un ufficio di cancelleria.

Le funzioni di pubblico ministero e di istruttore sono conferite a magistrati dell'ordine giudiziario ordinario o militare: quelle di cancelliere a cancellieri o segretari dell'ordine giudiziario ordinario o militare.

Art. 12.

Per il funzionamento del tribunale speciale si osservano le disposizioni della legge penale militare relative ai tribunali militari di armata. Tuttavia i poteri e le attribuzioni spettanti, ai termini della legge penale militare, al comandante dell'unità presso cui il tribunale militare è costituito, sono devolute al Governatore della Dalmazia.

Art. 13.

Appartiene ai tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti da questo bando o dal bando del 3 ottobre 1941-XIX, salva la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 14.

Spetta al tribunale speciale la competenza a conoscere dei reati indicati nell'articolo precedente, commessi nel territorio del Governo della Dalmazia da persone estranee alle Forze armate dello Stato, tranne che trattisi di reati commessi a danno degli appartenenti alle Forze medesime ovvero a danno dell'Amministrazione militare.

Art. 15.

In caso di connessione di procedimenti, la competenza a conoscere di tutti spetta al tribunale speciale, salvo che, per ragioni di opportunità, il tribunale speciale, ovvero il giudice istruttore presso di questo, ordini la separazione del procedimento.

In caso di conflitto, decide il Comandante supremo, sentito il Governatore della Dalmazia e il comandante dell'unità presso cui è costituito il tribunale militare.

Art. 16.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 24 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4222)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 ottobre 1941-XIX.

Approvazione dei nuovi statuti dei Monti di credito su pegno di Ancona, Como, Fermo (Ascoli Piceno), Schio (Vicenza) e Rieti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ancona, in data 25 ottobre 1940-XVIII e 24 gennaio 1941-XIX, del Monte di credito su pegno di Como, in data 22 luglio 1940-XVIII e 6 settembre 1940-XVIII, del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno), in data 23 agosto 1941-XIX, del Monte di credito su pegno di Schio (Vicenza), in data 13 marzo 1941-XIX, nonchè la deliberazione del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Rieti, in data 18 giugno 1941-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, degli statuti dei sottoelencati Monti di credito su pegno di 2ª categoria:

1) Monte di credito su pegno di Ancona;
2) Monte di credito su pegno di Como;
3) Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno);
4) Monte di credito su pegno di Schio (Vicenza);
5) Monte di credito su pegno di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1941-XIX.

Sottoposizione a liquidazione della ditta Costantino Catsicas, con sede a Catania.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1941-XIX con la quale fu sottoposta a sequestro la ditta Costantino Catsicas, con sede a Catania;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Decreta:

La ditta Costantino Catsicas, con sede a Catania, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 11 marzo 1941-XIX, è posta in liquidazione, ed è nominato liquidatore il prof. Zeno Riniero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

(4198)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Autorimessa genovese, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Autorimessa genovese, con sede a Genova;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Autorimessa genovese, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Maris, Compagnia di navigazione, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Maris, Compagnia di navigazione, con sede a Genova;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 21 agosto 1940, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Maris, Compagnia di navigazione, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(4200)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta White Flora fu John, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta White Flora fu John, con sede a Genova;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta White Flora fu John, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1941-XIX.

Nomina di membri del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani per l'esercizio 1941-42.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per l'esercizio 1941-42 quali sindaci effettivi i signori:

Gr. uff. dott. Amerigo Festa, consigliere della Corte dei conti;
Comm. rag. Arturo Domacavalli, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;
Comm. dott. Antonio Andreozzi, direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

e quali sindaci supplenti i signori:

Comm rag. Francesco Atzeni, capo divisione nel Ministero delle finanze;
Dott. Luigi Lazzari, primo segretario nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4194)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1941-XIX.

Nomina del sig. Carlo Pachner fu Michele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Domenico Ghezzi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Carlo Pachner fu Michele;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Pachner fu Michele è nominato rappresentante del sig. Domenico Ghezzi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1941-XIX.

Nomina del sig. Vincenzo Bianchi fu Francesco a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Ruggero Roggeri, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Vincenzo Bianchi fu Francesco;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Bianchi fu Francesco è nominato rappresentante del sig. Ruggero Roggeri, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4202)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo del R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 1073, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 6 ottobre 1941-XIX, deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: « Istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie », devesi leggere: « Istituzione di scuole e istituti di istruzione tecnica ». — Nel decreto stesso, alla tabella *E*, pag. 17, in corrispondenza alla linea 8ª: « Regia scuola professionale femminile di Cagliari », il contributo annuo dello Stato, indicato in L. 225.000, devesi leggere: 205.000; e in corrispondenza alla linea 9ª: « Regia scuola professionale femminile di Foggia », il contributo annuo dello Stato, indicato in L. 205.000, devesi leggere: 225.000.

Nel Regio decreto 21 giugno 1941-XIX recante « Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale » pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 6 ottobre 1941-XIX, alla pagina 25, colonna quinta, in corrispondenza del n. d'ordine 37, in luogo di R. D. -7-1938-XVI deve leggersi R. D. 8-7-1938-XVI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico (3ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8064 — Data: 8 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Stara Luigia di Oreste — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8086 — Data: 18 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Ferrara Carlo fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35428 — Data: 10 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Pallavicino Guglielmo fu Gian Ludovico — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 13 settembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Pintori Nazzareno fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo Cons. 3 %, rendita L. 6.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5559 — Data: 28 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. — Intestazione: Neri Giulia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: 2 certif. P. R. 3,50 %, capitale L. 64.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 787 — Data: 12 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Tuttobene Antonio fu Cristoforo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 5 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trento — Intestazione: Facchini Domenica ved. Pizzini — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 14 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Marmugi Pier Nello fu Adelo — Titoli del Debito pubblico: 1 certif. Red. 3,50% (1906), capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4591 — Data: 17 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Conti Giovanni fu Luigi — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 12.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4378 — Data: 16 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Lerro Umberto fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 4172 e 4191 — Data: 22 gennaio e 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Bari — Intestazioni: D'Ambrosio Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500 e L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3065 — Data: 11 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Consani Bruno fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanze: capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2317 e 2318 — Data: 6 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Alimena Giorgio fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3946)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.